

## VERBALE DI ACCORDO

L'anno 2016, addì 6 del mese di luglio, in Roma si sono incontrate presso la sede di Confitarma in Roma, la Società di Navigazione Siciliana (di seguito per brevità SNS) rappresentata da Tiziano Minuti e Gennaro Carlo Cotella, con l'assistenza della Confitarma, e la Segreteria nazionale di UGL Trasporti, rappresentata da Pasquale Mennella.

Le parti si sono riunite per discutere dell'applicazione del CCNL Confitarma a tutti i dipendenti amministrativi e marittimi appartenenti alla SNS.

### Premesso che:

- 1) in data 11 aprile 2016 la SNS, joint-venture tra Caronte & Tourist S.p.A. e Ustica Lines S.p.A., ha acquistato da Sicilia Regionale Marittima/Siremar S.p.A. in Amministrazione Straordinaria - a conclusione della speciale procedura di cui all'art. 4, comma 4 quater del d.l. n. 347/2003, convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39, prevista per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali - il compendio aziendale costituito dalla flotta Siremar;
- 2) in pari data la SNS ha assunto ex novo lavoratori marittimi e amministrativi, precedentemente impiegati presso la Compagnia delle Isole S.p.A., con le modalità e le condizioni economiche e normative definite e concordate con le OO.SS. di categoria con verbale di consultazione e accordo del 4 aprile 2016, ai sensi dell'art. 47, Legge 29 dicembre 1990, n. 428 e s.m.i. e del combinato disposto degli artt. 63, comma 4, del D.Lgs. 270/1999 e 5, comma 2-ter, del d.l. 347/2003;
- 3) ai suddetti lavoratori Compagnia delle Isole S.p.A. applicava il contratto collettivo nazionale dell'Associazione di categoria datoriale "Fedarlinea", cui la Società aderiva e cioè il CCNL *"per il personale navigante ed amministrativo delle società che svolgono servizi di cabotaggio di breve, medio e lungo raggio sia con navi superiori a 50 tsl sia con unità veloci hsc, dsc e aliscafi"*;
- 4) il suddetto verbale di consultazione e accordo del 4 aprile 2016 - che, con il presente accordo, viene confermato nella sua totale e fedele applicazione - prevede l'applicazione in SNS, in via transitoria sino alla definizione di nuovi assetti contrattuali condivisi, delle precedenti condizioni economiche e normative;

- 5) l'importo corrispondente agli aumenti periodici di anzianità maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro con Compagnia delle Isole è corrisposto a titolo di *"superminimo individuale non assorbibile"*, mantenendo l'incidenza su tutti gli istituti retributivi, anche differiti, fermo restando che il numero totale di aumenti periodici di anzianità non può superare quello massimo previsto dal CCNL Confitarma e che, dunque, a massimo già raggiunto i relativi importi verranno scomputati dal suddetto superminimo;
- 6) i soci della SNS, Caronte & Tourist S.p.A. e Ustica Lines S.p.A., sono entrambi aderenti all'Associazione datoriale di categoria Confitarma e applicano:
- a) ai Comandanti e Direttori di Macchina settore navi il CCNL *"per il settore privato dell'industria armatoriale"* - Sezione *"per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 tsl e per i Comandanti e Direttori di Macchina imbarcati su navi superiori a 151 tsl e inferiori a 3000 tsl o 4000 tsc"* e Sezione *"per i comandanti e direttori di macchina di navi da crociera, da carico e traghetti passeggeri/merci superiori a 3000 tsl dell'armamento nazionale"*, firmato e stipulato da Confitarma;
  - b) al personale marittimo settore navi il CCNL *"per il settore privato dell'industria armatoriale"* - Sezione *"per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 tsl e per i Comandanti e Direttori di Macchina imbarcati su navi superiori a 151 tsl e inferiori a 3000 tsl o 4000 tsc"*, firmato e stipulato da Confitarma;
  - c) al personale marittimo settore aliscafi il CCNL *"per il settore privato dell'industria armatoriale"* - Sezione *"per l'imbarco degli equipaggi sulle unità veloci di tipo HSC, DSC e sugli aliscafi per trasporto passeggeri"*, firmato e stipulato da Confitarma;
  - d) al personale amministrativo il CCNL *"per il settore privato dell'industria armatoriale"* - Sezione *"per il personale di terra, uffici e terminals delle società di navigazione che esercitano l'armamento privato"*, firmato e stipulato da Confitarma.

**Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:**

- a) Le "premesse" formano parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo;

- b) il presente accordo riguarda tutti i lavoratori dipendenti da SNS – in forza alla data odierna – ai quali, sino alla data della sottoscrizione dell'accordo stesso, è stato applicato il CCNL Fedarlinea. Lo stesso accordo si applica altresì ai marittimi iscritti ai Turni Particolari e in ogni caso agli assunti dopo la data di stipula dell'accordo stesso;
- c) SNS, in considerazione dell'adesione della Società all'Associazione di categoria datoriale Confitarma, applicherà a far data dal 1° agosto 2016 il CCNL Confitarma alle condizioni previste nel presente accordo;
- d) Il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro Fedarlinea, finora applicato al personale marittimo operante sulle navi e sugli aliscafi (che include al proprio interno sia la disciplina di comandanti e direttori di macchina, sia di marittimi imbarcati sulle navi, sia di marittimi imbarcati sugli aliscafi), non presenta sostanziali differenze rispetto al CCNL Confitarma.
- e) I contratti collettivi nazionali Confitarma e Fedarlinea per il personale amministrativo presentano, invece, differenze che si intendono regolare come segue:

1. Confluenza dei livelli di inquadramento:

FEDARLINEA	CONFITARMA
Q	7
A	6
B	5
C	4
D	3
E	2

2. La retribuzione annuale lorda (RAL) in essere al 31 luglio 2016 sarà mantenuta invariata.

Pertanto, nel caso in cui il minimo contrattuale Fedarlinea risulti superiore a quello Confitarma, la differenza sarà collocata ed erogata sotto apposita voce salariale, avente i medesimi riflessi retributivi e previdenziali dello stesso minimo contrattuale.

Nel caso in cui invece il minimo contrattuale Confitarma risulti superiore a quello Fedarlinea, tale differenza sarà compensata andando ad assorbire altre voci retributive, in modo tale da mantenere la retribuzione annuale lorda invariata.

La comparazione tra il trattamento retributivo in essere al 31 luglio 2016 e il trattamento retributivo in essere dal 1° agosto 2016 sarà effettuata unicamente tra gli istituti economici disciplinati dai relativi CCNL alla data del passaggio.

3. Con riferimento al personale amministrativo gli altri istituti del CCNL Confitarma saranno applicati integralmente dal 1° agosto 2016, in sostituzione di quelli previsti dal CCNL Fedarlinea.

- f) Su richiesta di una delle parti potranno attivarsi incontri di verifica sull'applicazione del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

UGL Trasporti



Confitarma



Società di Navigazione Siciliana

